

FAQ n. 1 del 25.01.2024

Con riferimento all'Avviso pubblicato sul sito "AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE IN CAMPANIA" ed in riferimento all'art. 8 Modalità e criteri di valutazione - Criteri/Cofinanziamento e sub criterio " Intervento con progettazione già finanziata a valere su risorse regionali", si chiede se partecipando con Progettazione esecutiva interna validata, si perdano per intero i 20 punti del criterio o si possano equiparare. Tale chiarimento è richiesto in quanto non gravando il costo della Progettazione nel quadro economico, il punteggio assegnato potrebbe essere equiparato agli Enti che invece hanno usufruito del Fondo Regionale.

Risposta

Si rinvia a quanto stabilito all'art. 8 – Modalità e criteri di validazione – dell'Avviso il quale prevede al criterio di “cofinanziamento” punti 20 per gli interventi “... *con progettazione già finanziata a valere su risorse regionali* ...”. In tal caso, si fa riferimento esclusivamente alle progettazioni finanziate dalla Regione Campania. La presentazione di una proposta già dotata di progettazione esecutiva validata è valutata in punti 20 nell'ambito del criterio “Maturità progettuale di ciascuna proposta”.

FAQ n. 2 dell'01.02.2024

È possibile partecipare al bando con il progetto generale da € 7.140.000,00, dichiarando di richiederne solo uno stralcio da 3 milioni, e demandando la effettiva redazione dello stralcio all'eventuale esito positivo della graduatoria di ammissione a finanziamento dei lavori?

Risposta

Con riferimento al quesito n. 1, si riporta quanto prescritto all'art. 4 – Destinatari dell'Avviso – il quale al comma 7 recita che “... *gli Enti già beneficiari di un finanziamento a valere sulle risorse regionali per lo sviluppo della progettazione di interventi coerenti con gli obiettivi di cui all'art. 1, potranno partecipare alla selezione candidando esclusivamente, nel numero massimo consentito dal presente articolo, gli interventi la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento. In considerazione del finanziamento massimo assentibile di cui all'art. 3 (€ 3.000.000,00), per gli interventi di importo superiore, la cui progettazione è stata già oggetto di finanziamento, sarà possibile presentare la candidatura per singoli lotti/stralci funzionali* ...”. Inoltre, come stabilito all'art. 8 – Modalità e criteri di valutazione – del medesimo Avviso, “... *le proposte ... a pena di esclusione, dovranno riguardare esclusivamente interventi immediatamente appaltabili* ...”, anche ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 225 del D. Lgs. 36/2023, ossia dotati almeno di un progetto di fattibilità tecnico/economica.

FAQ n. 3 del 02.02.2024

Con la presente si chiede di sapere se avendo agli atti di questo Ente un progetto già esecutivo la cui progettazione è stata pagata con un finanziamento statale, si possa considerare acquisita la premialità del cofinanziamento, ovvero affermare di cofinanziare l'intervento con la progettazione e quindi considerare nel quadro economico alla voce spese tecniche per la progettazione l'importo del finanziamento acquisito per il pagamento della progettazione stessa.

Risposta

Si riporta quanto stabilito dall'art. 8 "Modalità e criteri di valutazione", il quale nell'ambito del criterio "cofinanziamento" prevede l'attribuzione di un massimo di 15 punti in caso di "cofinanziamento" da parte dell'Ente proponente con risorse proprie.

FAQ n. 4 del 15.02.2024

Il quesito a cui si intende ricevere risposta è se nell'ambito del finanziamento massimo richiedibile e concedibile pari a € 3.000.000,00 è possibile ricomprendere due interventi separati e appaltabili singolarmente o anche due interventi separati compresi all'interno dello stesso quadro economico e appaltabili in un'unica procedura

Risposta

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 dell'Avviso, rubricato Destinatari dell'Avviso, il quale recita "*... in attuazione del principio di riparto territoriale, è possibile presentare il seguente numero massimo di candidature:*
- *n. 1 per Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti ...*".
Alla luce del su richiamato art. 4 e ai sensi di quanto sancito dall'art. 3 "Finanziamento concedibile", è possibile presentare esclusivamente un intervento per un importo massimo di finanziamento pari a € 3.000.000,00.

FAQ n. 5 del 16.02.2024

In riferimento all'Avviso pubblico in oggetto dettagliato, l'Ente intende manifestare interesse al finanziamento, secondo le modalità contenute nell'Avviso stesso, candidando un progetto di lavori di adeguamento, riaménagement, potenziamento e messa in sicurezza di una Strada Provinciale che sviluppa il suo percorso interamente sul territorio comunale dell'Ente proponente.

Il comune proponente sottoscriverà un Accordo di Programma con l'Ente Provincia, competente e gestore della strada interessata dal progetto candidato, la quale delegherà al comune la gestione di tutto l'iter di programmazione e realizzazione dei lavori.

Si chiede se tale progetto, candidato con le modalità sopra descritte, potrà beneficiare dei 5 punti, previsti nella tabella riportata all'art. 8 dell'Avviso pubblico, criterio "Bacino di riferimento dell'intervento – Popolazione residente dell'ente proponente/capofila", sub-criterio "Domanda di partecipazione presentata in forma associata da due o più Comuni".

Si chiede, inoltre, se l'Ente Provincia, stipulando Accordo di Programma con il Comune, al quale delegherà, tutte le fasi di gestione della programmazione e realizzazione dell'intervento, conserverà la possibilità di presentare n. 2 candidature, ai sensi dell'art. 4, dell'Avviso Pubblico.

Risposte

1. Si riporta quanto stabilito all'art. 8 "Modalità e criteri di valutazione" che al criterio "Bacino di riferimento dell'intervento – Popolazione residente dell'ente proponente/capofila" prevede l'assegnazione di punti 5 esclusivamente in caso di "*Domanda di partecipazione presentata in forma associata da due o più Comuni*". In tale subcriterio, non rientra l'accordo stipulato tra un Comune e la Provincia.
2. La presentazione di un progetto da parte del Comune non influisce sulla candidabilità di n. 2 interventi da parte della Provincia.

FAQ n. 6 del 22.02.2024

1. In relazione all'art. 3 – Finanziamento concedibile “... *nell'ambito della dotazione complessiva di cui al precedente art. 2, il finanziamento massimo richiedibile e concedibile è pari a € 3.000.000,00 ed al 100% del totale dei costi ammissibili sull'operazione, inclusivi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2021/2027.* Le domande superiori al massimo assentibile di € 3.000.000,00 saranno escluse e non ammesse alla fase di valutazione di merito, di cui al successivo art. 8 ...”, si richiede chiarimento circa l'importo del progetto candidabile. Nello specifico qualora il quadro economico della progettazione da candidare superasse il valore di e 3.000.000,00 sarebbe candidabile richiedendo il finanziamento per € 3.000.000,00 e coprendo la differenza mediante cofinanziamento comunale.
2. In relazione alla Maturità progettuale di ciascuna proposta di cui all'art. 8 – Modalità e criteri di valutazione” si chiede se sia ritenuta valida la verifica e validazione della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 o si debba provvedere ad aggiornamento della stessa ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023. Si specifica che la progettazione esecutiva candidabile: è stata realizzata ai sensi del D. Lgs. 50/2016; contiene la realizzazione di interventi di tipo strutturale; è stata verificata da soggetto certificato; è stata approvata con determinazione dirigenziale; è stata aggiornata nelle voci di prezzo al Prezzario Regionale 2023; è stata verificata/validata/approvata con determinazione dirigenziale per quanto concerne gli elaborati economici.

Risposte

1. Si riporta a quanto stabilito:
 - all'art. 3 – Finanziamento concedibile il quale ai commi 1 e 2 recita “... *nell'ambito della dotazione complessiva di cui al precedente art. 2, il finanziamento massimo richiedibile e concedibile è pari a € 3.000.000,00 ed al 100% del totale dei costi ammissibili sull'operazione, inclusivi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2021/2027. Le domande superiori al massimo assentibile di € 3.000.000,00 saranno escluse e non ammesse alla fase di valutazione di merito, di cui al successivo art. 8 ...*”; pertanto, il limite di € 3.000.000,00 attiene al finanziamento richiesto e non all'importo complessivo dell'intervento candidato.
2. Si riporta a quanto stabilito all'art. 8 Modalità e criteri di valutazione – del medesimo Avviso, il quale cita che “... *le proposte ... a pena di esclusione, dovranno riguardare esclusivamente interventi **immediatamente appaltabili** ...*”. È rimessa, esclusivamente in capo all'Ente, la verifica della sussistenza della prescritta “appaltabilità” in ordine all'intervento sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

FAQ n. 7 del 04.03.2024

1. Il Comune può presentare una manifestazione d'interesse su una strada di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, previa acquisizione del parere di competenza dell'Ente proprietario?
2. In caso di partecipazione con altri Enti Locali, l'importo massimo concedibile (3 milioni di Euro) è da intendersi cadauno o complessivo?

Risposte

1. Si riporta quanto stabilito all'art. 8 Modalità e criteri di valutazione – del medesimo Avviso, il quale cita che “... le proposte ... a pena di esclusione, dovranno riguardare esclusivamente interventi immediatamente appaltabili ...”, anche ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 225 del D. Lgs. 36/2023.

Alla luce della richiesta “appaltabilità”, per la presentazione dell'intervento, al fine di poter candidare progetti che insistono su strade di competenza/proprietà di altri Enti/Amministrazioni si ritiene necessaria la sussistenza, nell'ambito della procedura di approvazione del progetto, della specifica autorizzazione/approvazione formale da parte dei medesimi Enti proprietari e/o gestori a realizzare l'intervento.

2. Si riporta quanto stabilito all'art. 3 – Finanziamento concedibile ai commi 1 e 2 il quale recita che “... il finanziamento massimo richiedibile e concedibile è pari a € 3.000.000,00 ed al 100% del totale dei costi ammissibili sull'operazione, inclusi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2021/2027. Le domande superiori al massimo assentibile di € 3.000.000,00 saranno escluse e non ammesse alla fase di valutazione di merito, di cui al successivo art. 8 ...”. Atteso che l'Associazione tra Comuni può candidare un unico intervento, l'importo massimo del finanziamento che potrà essere richiesto ammonta a € 3.000.000,00.

FAQ n. 8 del 04.03.2024

I ribassi d'asta potranno essere utilizzati per interventi di completamento/aggiuntivi nell'ambito dello stesso tratto stradale oggetto di finanziamento?

Risposta

1. Il quesito attiene ad aspetti inerenti alla realizzazione dell'intervento e non alla fase di selezione dello stesso.

Come specificato nell'Avviso la selezione è avviata, in ottica di efficientamento e accelerazione delle procedure di competenza della Regione, “... nelle more della definizione dell'Accordo per la Coesione tra Regione e Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e della conseguente assegnazione formale delle risorse necessarie alla sua attuazione da parte del CIPESS ...”. A tali atti occorrerà rifarsi per quanto riguarda la specifica disciplina del finanziamento eventualmente assegnato.

FAQ n. 9 del 05.03.2024

1. Un Comune in forma singola o associata può richiedere di partecipare per una strada regionale per il tratto di propria competenza?
2. Un Comune in forma singola o associata può richiedere di partecipare per una strada provinciale per il tratto di propria competenza?
3. Un Comune in forma singola o associata può richiedere di partecipare per una strada comunale per il tratto di propria competenza?

Risposte

1. Si riporta a quanto stabilito all'art. 8 Modalità e criteri di valutazione – del medesimo Avviso, il quale cita che “... le proposte ... a pena di esclusione, dovranno riguardare esclusivamente interventi **immediatamente appaltabili** ...”, anche ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 225 del D. Lgs. 36/2023. Alla luce della richiesta “appaltabilità”, per la presentazione dell'intervento, al fine di poter candidare progetti che insistono su strade di competenza/proprietà di altri

Enti/Amministrazioni si ritiene necessaria la sussistenza, nell'ambito della procedura di approvazione del progetto, della specifica autorizzazione/approvazione formale da parte dei medesimi Enti proprietari e/o gestori a realizzare l'intervento.

FAQ n. 10 del 05.03.2024

Il progetto può prevedere interventi su strade che non siano di proprietà comunale?

Risposta

Si riporta quanto stabilito all'art. 8 Modalità e criteri di valutazione – del medesimo Avviso, il quale cita che “... *le proposte ... a pena di esclusione, dovranno riguardare esclusivamente interventi immediatamente appaltabili ...*”, anche ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 225 del D. Lgs. 36/2023.

Alla luce della richiesta “appaltabilità”, per la presentazione dell'intervento, al fine di poter candidare progetti che insistono su strade di competenza/proprietà di altri Enti/Amministrazioni si ritiene necessaria la sussistenza, nell'ambito della procedura di approvazione del progetto, della specifica autorizzazione/approvazione formale da parte dei medesimi Enti proprietari e/o gestori a realizzare l'intervento.

FAQ n. 11 del 18.03.2024

Con riferimento all'“AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE IN CAMPANIA”, con la presente si chiede il seguente chiarimento: è possibile presentare un progetto di importo superiore ai € 3.000.000,00 richiedendo un finanziamento di € 3.000.000,00 e la quota restante inserirla come cofinanziamento? Oppure il progetto unito al cofinanziamento deve avere un importo massimo di € 3.000.000,00?

Risposta

Si riporta a quanto stabilito all'art. 3 – Finanziamento concedibile, il quale ai commi 1 e 2 recita “... *il finanziamento massimo richiedibile e concedibile è pari a € 3.000.000,00 ed al 100% del totale dei costi ammissibili sull'operazione, inclusivi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2021/2027. Le domande superiori al massimo assentibile di € 3.000.000,00 saranno escluse e non ammesse alla fase di valutazione di merito, di cui al successivo art. 8 ...*”; pertanto, il limite di € 3.000.000,00 attiene al finanziamento richiesto e non all'importo complessivo dell'intervento candidato.

FAQ n. 12 del 19.03.2024

1. Se la progettazione esecutiva finanziata a questa amministrazione dal Ministero dell'Interno, nell'ambito dell'avviso “per manifestazioni di interesse al contributo erariale per spesa di progettazione relativa a intervento di messa in sicurezza strade” consente il conseguimento del punteggio così come risulta per le progettazioni a finanziamento regionale.
2. Se relativamente gli oneri incentivanti, spese per pubblicità di gara e oneri di discarica sono ammessi e in caso affermativo se è possibile inserirle tra le spese generali.

Risposte

1. Il punteggio pari a 20 di cui all'art. 8 – Modalità e criteri di valutazione per il criterio “Cofinanziamento” è previsto esclusivamente in favore di un “... *intervento con progettazione già finanziata a valere su risorse regionali ...*”.
2. Il Quadro Economico dovrà contenere tutte le voci di spesa previste per la realizzazione dell'intervento, così come previsto nel progetto esecutivo, di cui costituisce parte integrante. L'ammissibilità al finanziamento delle voci di spesa elencate, invece, attiene ad aspetti inerenti alla realizzazione dell'intervento e non alla fase di selezione dello stesso. Come specificato nell'Avviso la selezione è avviata, in ottica di efficientamento e accelerazione delle procedure di competenza della Regione, “... *nelle more della definizione dell'Accordo per la Coesione tra Regione e Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e della conseguente assegnazione formale delle risorse necessarie alla sua attuazione da parte del CIPRESS ...*”. A tali atti occorrerà rifarsi per quanto riguarda la specifica disciplina del finanziamento eventualmente assegnato.

FAQ n. 13 del 17.09.2024

Con riferimento alla procedura telematica di presentazione delle candidature per l'Avviso pubblico inerente al completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamentamento della rete stradale in Campania, si chiede di chiarire le modalità più idonee per consentire ai Comuni l'eventuale azione di ritiro della candidatura e di riproposizione di diversa istanza di finanziamento.

Risposta

Risposta

Per presentare una nuova candidatura che annulli e sostituisca quella precedentemente inoltrata, come specificato da ACaMIR, l'ente interessato dovrà trasmettere formale richiesta di annullamento della domanda già presentata in piattaforma, inviando la comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo acam@pec.acam-campania.it. ACaMIR provvederà alla cancellazione della candidatura, dandone comunicazione formale all'ente richiedente.